

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C./C.C.
IN DATA 26/05/15 N. 11

A
IL SEGRETARIO COMUNALE
Germanetta Dr. Antonino

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETÀ
PARTECIPATE
DEL COMUNE DI
SAN BARTOLOMEO AL MARE
PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE

(Articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

1) PREMESSA. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Il legislatore e la giurisprudenza in materia di partecipazione degli Enti locali in società di capitali sono intervenuti, nel corso degli anni, con ripetuti e non sempre univoche modifiche che hanno mutato, a più riprese, il quadro di riferimento. A tutt'oggi peraltro la materia non ha ancora trovato un assetto definitivo.

Negli anni novanta l'ordinamento consentiva la costituzione, da parte degli enti locali, di società pubbliche senza limitazioni particolari rispetto all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati ed alla possibilità di affidamento diretto dei servizi ma in tempi più recenti il legislatore interno, anche conformandosi alla disciplina comunitaria, ha progressivamente ristretto gli ambiti della partecipazione locale.

Nello stesso tempo sono stati estesi alle società partecipate numerosi vincoli di finanza pubblica degli enti soci quali l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplina e limiti in materia di personale e incarichi, limiti alla composizione degli organi societari, limiti ai compensi degli amministratori, etc.

Per quanto sopra detto, la dottrina non a caso, parla di una vera e propria limitazione soggettiva della capacità di agire degli enti locali in materia societaria, codificata nell'ordinamento interno dall'art. 3, commi 27 e seguenti, dalla L. 244/2007 riconducibile ai principi in tema di tutela della concorrenza e del mercato sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Sotto il profilo normativo, la partecipazione pubblica a società di capitali deve rispettare le condizioni previste dall'art. 3, commi 27 – 29, della L. 244/2007 che testualmente recita:

- comma 27. *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.*
- comma 28. *“L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti”.*
- comma 29. *“Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”*

Tale norma (confermata dall'art. 3, comma 611, della Legge 190/2014) individua le seguenti casistiche di società ammesse:

- a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'ente;
- c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'ente.

Rientrano nella tipologia del punto a) le società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la Sent. 5214/2010 con cui si è affermato che "solo" le società strumentali rientrano nella previsione normativa di "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali".

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b) occorre considerare che il concetto di "servizio di interesse generale" è un concetto di derivazione comunitaria e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che siano considerati di interesse generale dall'autorità pubblica e conseguentemente assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) della Comunità Europea "l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" [SIEG] che invece è utilizzata nel Trattato. E' un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (...)"

Dunque rientrano nella categoria dei "servizi di interesse generale" sia i servizi pubblici locali di rilevanza economica che quelli privi di rilevanza economica.

In proposito si è anche espresso il giudice contabile il quale, con parere della Sezione di controllo della Lombardia n. 124 del 14.03.2011, è intervenuto in materia rilevando che "secondo consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 3767/2009) la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali".

Secondo la Corte, "tale approccio trova conferme nella recente giurisprudenza costituzionale [Corte Costituzionale, Sent. 325/2010]. Il giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che "la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...)"

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno infatti riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica;
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni".

Sull'argomento si era precedentemente espressa anche la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, con la delibera n. 5 del 15.01.2009, nella quale si afferma che, qualora la verifica dell'attività svolta da un società "non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale."

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale."

Il comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 precisa che il mantenimento di partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale è ammesso per le pubbliche amministrazioni "nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"; è dunque preclusa ad un ente locale la partecipazione in una società che, seppure abbia per oggetto attività astrattamente qualificabili come di interesse generale, non siano coincidenti con sue competenze istituzionali.

In proposito, con la citata delibera 5/2009 la Corte rileva che la norma in commento richiede quale presupposto per il mantenimento della partecipazione pubblica "la funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.

(...) La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."

Per quanto riguarda il profilo dell'analisi costi-benefici e dell'iter logico-procedimentale da seguire ai fini della legittima detenzione di partecipazioni societarie, la Corte dei Conti, Sez. Veneto, con la succitata delibera n. 5/2009 ha puntualizzato che "nella gestione di un servizio pubblico locale (che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali), oltre al rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, dovranno comunque emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio, con riferimento a beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato, o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es., legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongono in favore dell'opzione societaria".

Inoltre, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale, seguendo il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, l'ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione stessa.

Secondo la stessa Sez. Toscana della Corte dei Conti (delibera n. 46/2012), l'atto ricognitivo adottato dall'ente deve rispettare i seguenti criteri:

- effettuare la ricognizione dell'intero pacchetto azionario dell'ente direttamente detenuto;
- sviluppare per ogni società i costi e benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di medio e lungo periodo, ponendo particolare attenzione alle ricadute sui cittadini e sulle responsabilità dell'amministrazione stessa;
- valutare caso per caso le finalità che l'ente intende realizzare con l'utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti (produzione di servizi di interesse generale o di servizi di committenza o centrali di committenza) e la verifica che

l'oggetto sociale sia compatibile in senso stretto con le finalità istituzionali. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all'individuazione *delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali (vedi più avanti punto 4 pag. 7), ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.*

2) LA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015)

Con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 611, legge 190/2014) il legislatore, nel confermare quale norma cardine dell'ordinamento in materia di partecipazioni societarie pubbliche l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, introduce l'obbligo per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, di avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Tale processo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3, comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato";
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla p.a. che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine "i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", con indicazione delle modalità e i tempi di attuazione.

E' evidente che l'organo deputato ad approvare il piano e la relazione a consuntivo per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si rileva dalla lettura della lettera e) del secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., che conferisce al Consiglio la competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" dal Sindaco e non dalla Giunta.

Contenuti essenziali del piano di razionalizzazione

- Azioni da intraprendere nell'anno 2015 sulla base dei criteri previsti dal legislatore (dismissione società o quote di partecipazione – contenimento dei costi di funzionamento);
- Modalità da adottare (liquidazione o alienazioni di società o quote di partecipazione detenute – aggregazioni societarie - riduzione compensi organi di amministrazione e controllo e spese per i servizi gestiti);
- Tempistica per l'adozione delle misure previste;
- Approvazione del piano operativo e della relazione tecnica;
- Pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione alla Sez. regionale Corte dei Conti;

- Conclusione misure di razionalizzazione entro il 31.12.2015;
- Trasmissione relazione alla Sez. regionale della Corte dei Conti sui risultati conseguiti entro il 31 marzo 2016.

3) ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere mantenimenti, eliminazioni, soppressioni, aggregazioni, razionalizzazioni, vendita di quote, recessi, cessioni, fusioni, liquidazioni, scissioni, trasformazioni, ristrutturazioni aziendali.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquisite) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 - 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D. L. 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- o Le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- o Le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D. L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4) LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Il Comune di San Bartolomeo al Mare è oggi presente nel capitale sociale delle seguenti società:

- a) **Società di promozione per l'Università S.p.A.;**
- b) **Rivieracqua S.C.P.A..**

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente piano fatto salvo quanto si dirà a pag. 10 per la partecipazione alla Società Rivieracqua S.C.P.A. a capitale interamente pubblico e gestore unico in house providing, del Servizio idrico Integrato dell'ATO Imperiese.

Il principio di riduzione delle società partecipate contenuto nella legge n. 190/2014, impone una "indagine" sulle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di San Bartolomeo al Mare che deve necessariamente essere svolta alla luce del mutato quadro istituzionale di cui si è fatto cenno prima.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma, della costituzione;
- h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

La verifica dei presupposti di mantenimento della partecipazione deve essere pertanto effettuata mediante una procedura di analisi e confronto tra le funzioni (fondamentali) istituzionali dell'Ente e le attività svolte dalle società, deducibili dall'oggetto sociale.

Sul fronte delle dismissioni si evidenzia che l'esigenza di economicità delle procedure di alienazione e di efficienza dell'azione amministrativa inducono ad agire in sinergia con gli altri soci pubblici al fine di limitare i costi della cessione.

I procedimenti di dismissione dovranno essere avviati nel rispetto dei vincoli statutari che disciplinano eventualmente il trasferimento delle azioni.

Ad ogni buon conto, per la cessione delle partecipazioni societarie, ad eccezione delle quote di modico valore per le quali risulta antieconomico l'espletamento di una gara, occorre l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica. Infatti, il comma 614 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2015 stabilisce, espressamente, che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, che impongono il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica quale fase indefettibile (così, Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per le Marche n. 25/2014/PAR del 16/4/2014), si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

5) VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI MANTENIMENTO

La verifica dei presupposti che giustificano il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni tiene conto dei seguenti criteri:

- le iniziative economiche di tipo pubblicistico non devono occupare spazi di mercato concorrenziale in cui è presente l'iniziativa economica privata;
- le attività rese dalla struttura societaria devono essere circoscritte alle funzioni fondamentali dell'Ente.

Una volta accertata l'esistenza dei requisiti di legge ostativi al mantenimento di partecipazioni, l'Ente dovrà cedere a terzi, le società e le partecipazioni vietate.

Sono riportate, in prosecuzione i risultati dell'analisi di conformità effettuata dal Segretario Comunale per ciascuna società partecipata dal Comune di San Bartolomeo al Mare.

A) SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' S.P.A.

Capitale sociale complessivo	103.280,00	
Valore nominale della partecipazione	774,45	
Valore percentuale della partecipazione	0,75	MINORITARIA
Attività svolta	Gestione polo universitario imperiese	

Cenni

Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall'anno accademico 1992/1993.

Vi operano tre Dipartimenti dell'Università degli studi di Genova: Economia, Giurisprudenza, e DIRAAS (con il D.A.M.S.), attraverso tre corsi di laurea triennale e un corso di laurea magistrale quinquennale.

Dall'Agosto 1995 alla gestione diretta, esercitata dall'Amministrazione Provinciale di Imperia, è subentrata la Società di Promozione per l'Università P.A. (S.P.U.), costituita dall'Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza, e da 13 comuni del litorale da Ventimiglia a Cervo.

La società svolge la propria attività in equilibrio economico, grazie al contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio infruttifero e a fondo perduto proporzionalmente alla quota di capitale posseduta. Tale contributo, determinato sulla base di apposito bilancio previsionale, è diminuito nel tempo grazie ad un'importante azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con UNIGE, avviata dall'organo di amministrazione.

Scopo sociale

La Società ha come oggetto sociale quello di sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza. Essa svolge, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova ed altre Università anche estere. S.P.U. può compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate".

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente .

Vincoli e modalità di dismissione

Paiono necessarie intese fra soggetti pubblici allo scopo di realizzare il trasferimento dei titoli azionari detenuti dal Comune di San Bartolomeo al Mare.

Ai sensi dello Statuto societario, nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e a qualsiasi ragione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati. Possono essere soci di S.P.U. P.A., oltre i soci fondatori, enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in Consorzio.

B) RIVIERACQUA Società Consortile per Azioni

Capitale sociale complessivo	175.501,50
Valore nominale della partecipazione	4.446,00
Valore percentuale della partecipazione	2,53 MINORITARIA
Attività svolta	Gestione Servizio Idrico Integrato

Cenni


La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione del Servizio Idrico Integrato (così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e sulla base della convenzione e suoi allegati con l'Autorità d'Ambito, individuata dalla L.R. 39/2008) e la realizzazione di opere ad esso connesse da svolgersi nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese, per conto degli Enti locali soci che esercitano il "controllo analogo congiunto" in attuazione della legge fondamentale in materia e cioè la L. n. 36/1994 nota anche come "Legge Galli" che ha fissato il principio fondamentale per cui il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue deve essere organizzato "a livello di ambiti territoriali ottimali" in modo da riprodurre sul piano amministrativo l'unità fisica del bacino idrografico o di bacini idrografici contigui, ed al fine di realizzare gli obiettivi consistenti nel "superamento della frammentazione delle gestioni" e nel "conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative".

Conclusioni istruttorie

Per tale società a totale capitale pubblico e alla quale, a regime, dovrà partecipare la totalità dei Comuni della Provincia di Imperia, costituita in attuazione delle vigenti disposizioni che regolano la gestione dei servizi a rilevanza economica a rete e che svolge attività strettamente correlata al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali soci, individuata dall'A.A.T.O. della provincia di Imperia quale gestore unico, in house providing, a livello di ambito ottimale inevitabilmente con gradualità del servizio idrico integrato non si ritiene di dover proporre con il presente piano operativo singole misure di razionalizzazione.

Il contenimento dei costi e la trasparenza delle regole di gestione del servizio affidato alla Società è assicurato attraverso l'istituto del "controllo analogo congiunto" normato dallo Statuto Sociale.

Si propone, per quanto sopra detto, all'Amministrazione di mantenere la propria partecipazione minoritaria del 2,53% in Rivieracqua S.C.P.A.



6) PIANO OPERATIVO

All'esito della ricognizione, si riportano, le risultanze per ciascuna società partecipata in forma diretta dal Comune di San Bartolomeo al Mare.

Denominazione	Valutazione di conformità	Modalità dismissione	Tempi per la cessione
Società di promozione per l'Università S.p.A.	Società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente	La dismissione della partecipazione dovrà avvenire mediante la cessione delle quote del Comune a enti pubblici del territorio di riferimento che hanno tra le finalità istituzionali quelle dall'istruzione e della formazione.	Saranno perfezionati accordi per il trasferimento dei titoli azionari dell'Ente già nel corrente anno, previa consultazione con gli altri Enti locali soci, al fine di garantire il proseguimento dell'attività di una così importante istituzione che ha un valore strategico e sociale per tutto il territorio.
RIVIERACQUA S.C.P.A.	Vedi punto B) pag. 10.		

Si prevede che dalla cessione potranno conseguire per il Comune i seguenti risparmi:

€ 9.520,00 annui a titolo di contributo in conto gestione.

Si fa comunque presente che il Consiglio di Amministrazione della società ha predisposto un budget pluriennale in cui è prevista una riduzione costante dei costi a carico dei soci.

7) CONCLUSIONI

Si descrivono, per completezza espositiva, le azioni di razionalizzazione indicate dalla norma e che dovranno essere attuate con il piano:

- a) eliminazione di società non indispensabili;
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile;
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale;
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso delle società non indispensabili.

Individuare, in relazione ad ogni tipologia di intervento, le modalità di attuazione:

- attraverso le operazioni straordinarie societarie:
 - a) della cessione;
 - b) della fusione;
 - c) della liquidazione;
 - d) della scissione;
 - e) trasformazione societaria.
- attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:
 - a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione;
 - b) riduzione dei costi degli organi di controllo;
 - c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione;
 - d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento.
- attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
 - a) l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231 del 2001;
 - b) l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012;
 - c) l'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale;
 - d) il rispetto della normativa in materia di trasparenza;
 - e) l'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza.

- La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni.
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Si ritiene, infine, di dover evidenziare che alcune misure di razionalizzazione (es. cessioni) scontano necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessiteranno per la loro realizzazione di tempi, anche non brevi. Il loro raggiungimento va oltre la volontà dell'Ente.

Altre misure (le liquidazioni e/o internalizzazione dei servizi) sono condizionate dalle caratteristiche economiche delle società e da aspetti di carattere sociale quali il licenziamento o la difficoltà di ricollocazione del personale dipendente in altre strutture operative.